

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773

TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA

(Omissis)

Art. 108. Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti ammobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.

La dichiarazione è valida esclusivamente per i locali di essa indicati.

Il questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attività indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti. (1) (2)

(1) Cfr. art. 192 Regolamento P.S.; legge 16 giugno 1939, n. 1111 (disciplina degli affittacamere), 231 T.U. leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; legge 16 giugno 1939, n. 1112 (estensione ai pubblici esercizi delle prescrizioni sanitarie esistenti per gli alberghi).

(2) Cfr. art. 665 c.p. Per l'art. unico del D.L.L. 4 settembre 1944, n. 184: 'Le pene stabilite dall'art. 665 c.p. quando si tratti di esercizi pubblici preveduti nell'art. 86 del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nei quali si vedono al minuto o si consumano vino, birra o liquori, sono raddoppiate. In ogni caso la pena dell'arresto non può essere inferiore ad un mese e quella dell'ammenda a lire mille (ora, per l'aumento di cui all'art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603 e art. 113 legge 24 novembre 1981, n. 689: lire duecentomila)'.